

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 29 giugno 1998

adottata dal Consiglio, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale

(98/427/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b);

vista la relazione del gruppo ad alto livello «Criminalità organizzata»⁽¹⁾ approvata dal Consiglio europeo di Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997, in particolare la raccomandazione n. 16 della relazione;

visti i risultati del seminario sul miglioramento della cooperazione giudiziaria e sulla protezione dei diritti umani, svoltosi a Lussemburgo il 1° e 2 ottobre 1997;

tenuto conto dell'azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una rete giudiziaria europea⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5;

viste la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 altre convenzioni vigenti nel settore e il progetto di convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea;

considerando che è necessario apportare ulteriori miglioramenti pratici per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare allo scopo di combattere la grave criminalità;

avendo esaminato il parere del Parlamento europeo⁽³⁾ in seguito alla consultazione effettuata dalla presidenza a norma dell'articolo K.6 del trattato,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Dichiarazioni di buona prassi

1. Ciascuno Stato membro deposita presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente azione

comune, una dichiarazione di buona prassi nell'eseguire le rogatorie degli altri Stati membri, compresa la trasmissione dei risultati, e nel trasmettere agli altri Stati membri richieste di assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea provvede alla traduzione delle dichiarazioni di cui al presente articolo nelle lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea e trasmette le traduzioni agli Stati membri.

3. Senza pregiudizio delle disposizioni del progetto di convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e fatta salva la dichiarazione allegata alla presente azione comune, le dichiarazioni di ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 includono l'impegno a promuovere la seguente prassi secondo la propria legislazione nazionale e le proprie procedure legali:

a) ove lo Stato membro richiedente ne faccia richiesta, ad accusare ricevuta di tutte le rogatorie e domande scritte in merito all'esecuzione delle rogatorie, salvo nel caso in cui venga inviata rapidamente una risposta circostanziata; lo Stato membro richiedente può non richiedere di accusare ricevuta salvo nel caso in cui esso abbia contrassegnato «urgente» la rogatoria o, a suo parere, le circostanze rendono necessario accusare ricevuta;

b) nell'accusare ricevuta delle rogatorie e domande di cui al presente paragrafo, a fornire alle autorità richiedenti il nominativo e i dati, compresi i numeri di telefono e fax, dell'autorità e, ove possibile, della persona responsabili dell'esecuzione della rogatoria;

c) a dare priorità, qualora la legislazione dello Stato richiesto non vi osti, alle rogatorie chiaramente contrassegnate «urgenti» dalle autorità richiedenti e a trattare le rogatorie, siano esse contrassegnate «urgenti» o meno, in modo non meno favorevole rispetto alle richieste analoghe fatte nello Stato membro richiesto per conto delle autorità di detto Stato;

⁽¹⁾ GU C 251 del 15. 8. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Parere espresso il 3 aprile 1998 (GU C 138 del 4. 5. 1998).

- d) nel caso in cui all'assistenza richiesta non possa essere dato seguito in tutto o in parte, a trasmettere alle autorità richiedenti una relazione scritta o orale precisando le difficoltà riscontrate e offrendosi, ove possibile, di valutare assieme alle autorità richiedenti come esse possano essere risolte;
- e) nel caso in cui sia prevedibile che l'assistenza non possa essere fornita o non possa essere fornita completamente entro il termine fissato dallo Stato membro richiedente e che ciò comprometterà i procedimenti in corso nello Stato membro richiedente, a trasmettere prontamente alle autorità di quest'ultimo una relazione scritta o orale nonché qualsiasi ulteriore relazione da esse richiesta, precisando quando si prevede di fornire l'assistenza richiesta;
- f) a trasmettere le rogatorie non appena sia individuata la specifica assistenza necessaria, e, qualora la rogatoria sia contrassegnata «urgente» o sia indicato un termine, a motivare l'urgenza o il termine; la dichiarazione deve includere l'impegno a non contrassegnare «urgente» le rogatorie di importanza minore;
- g) a garantire che le rogatorie siano trasmesse in base al trattato pertinente o ad altri accordi internazionali;
- h) nel trasmettere le rogatorie, a fornire alle autorità richieste il nominativo e i dati, compresi i numeri di telefono e fax, dell'autorità e, ove possibile, della persona responsabili dell'invio della rogatoria.
4. Ciascuno Stato membro comunica la propria dichiarazione alle rispettive autorità, giudiziarie o competenti, invitandole a promuovere i provvedimenti di loro competenza eventualmente necessari ai fini dell'attuazione della dichiarazione.
5. Le dichiarazioni presentate a norma del presente articolo possono essere modificate in qualsiasi momento, fatto salvo il paragrafo 3, dallo Stato membro che le ha formulate mediante una dichiarazione successiva depositata presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Le dichiarazioni successive sono volte a migliorare ulteriormente la buona prassi nell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 2

Riesame delle prestazioni

Fatto salvo il meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata, creato dall'azione comune 97/827/GAI, del 5 dicembre 1997⁽¹⁾, ciascuno Stato membro riesaminerà

periodicamente la propria conformità alla dichiarazione di cui all'articolo 1. Il meccanismo di tale riesame è determinato da ciascuno Stato membro tenendo conto del regime relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale in esso vigente.

Articolo 3

Rete giudiziaria europea

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea metterà a disposizione della rete giudiziaria europea (prevista nella raccomandazione n. 21 del piano d'azione del Gruppo ad alto livello «Criminalità organizzata»), non appena saranno depositate, le dichiarazioni di cui all'articolo 1. La rete valuterà attentamente le dichiarazioni in base alle sue competenze e alla sua esperienza e può presentare le proposte che ritenga appropriate per migliorare l'assistenza giudiziaria in materia penale, compresa l'individuazione di metodi comuni per la valutazione delle prestazioni.

Articolo 4

Riesame

Il Consiglio riesamina la presente azione comune alla luce dei risultati del funzionamento del meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata, creato dall'azione comune 97/827/GAI, del 5 dicembre 1997.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Articolo 6

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

⁽¹⁾ GU L 344 del 15. 12. 1997, pag. 7.

*ALLEGATO***DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA**

La Germania dichiara che le autorità tedesche accuseranno ricevuta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) dell'azione comune sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale qualora esse ritengano che ciò sia utile per accelerare l'esecuzione della rogatoria in questione o della domanda scritta.
